



COMUNE DI BERZO DEMO

Provincia di Brescia

COPIA

ATTO DI DETERMINAZIONE NR 181 DEL 14/11/2024

Servizio: AREA TECNICA
Ufficio: Servizio Lavori Pubblici
Responsabile: Simone Rivetta

Oggetto :

LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL “RIFUGIO LOA”” IDENTIFICATI AL CUP. G41D20000010006 - DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DEGLI ARTT.LI N.107 E 192 DEL D.GLS. N.267/2000 DEL 18.8.2000, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.71 DEL D.LGS. N.36/2023 E SS.MM.II.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio comunale, n.55 del 18.12.2023 ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2024/2026: approvazione ai sensi dell’art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;
- la deliberazione del Consiglio comunale, n.56 del 18.12.2023 ad oggetto “Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all’art. 170, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 – periodo 2024/2026: approvazione.”;
- la deliberazione della Giunta Comunale, n.1 del 4.1.2024 avente per oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2024.2026 e individuazione dei Responsabile di servizio”;
- il regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 22.11.2014;

RAMMENTATO che con decreto sindacale n.25 prot. 7377/2023 del 23.12.2023 lo scrivente è stato nominato Responsabile dell’Area Tecnica;

ATTESO che la gestione del capitolo di spesa registrato al n.07012.02.0200 del bilancio di previsione triennio 2024/2026 è stata assegnata al Responsabile dell’Area Tecnica, per gli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità;

CONSIDERATO che con Decreto del Sindaco n.1/2024, acclarato al protocollo comunale al n.216/2024 del 12.1.2024, lo scrivente ha assunto il ruolo di Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023 ed il ruolo di Responsabile del Procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione ai sensi dell’art. 4 della Legge n.241/90 per le opere di che trattasi;

PREMESSO CHE:

- questo Comune, tra gli altri, è proprietario dell’edificio sito in località “Loa” identificato catastalmente al NCT al foglio n.13 mappale 85, adibito a rifugio escursionistico ed attualmente completamente distrutto a causa dei danni provocati dall’incendio avvenuto in data 6 gennaio 2020;
- l’Amministrazione Comunale ha espresso, a più riprese, la volontà di voler ricostruire l’immobile suddetto, a tal fine incaricando qualificati professionisti e, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 30.08.2023, ha inteso formulare specifico indirizzo volto a ricercare una soluzione progettuale differente da quella precedentemente acquisita nell’ambito dell’affidamento aggiudicato con determinazione n.50 del 09.06.2020;
- con la deliberazione n.21 del 30.08.2023 l’Amministrazione, altresì rilevava come la ridotta dotazione di personale appartenente all’Area tecnica all’interno dell’Ente, in grado quindi di poter assolvere a tali adempimenti progettuali, non fosse strutturalmente idonea all’assolvimento del servizio di progettazione dell’intervento in oggetto, pertanto sussistendo la necessità di procedere all’affidamento di tale servizio all’esterno in favore di professionisti specializzati e, pertanto, formulava specifico indirizzo affinché il Responsabile dell’Area Tecnica procedesse alla richiesta di preventivo di spesa ed all’eventuale successivo affidamento nell’ambito del c.d. *in-house providing* alla società “Centro Padane S.r.l.” per il servizio tecnico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva inerente l’intervento di “Ristrutturazione edilizia del “Rifugio Loa”, previa valutazione della convenienza e congruità dell’offerta;
- con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 96 del 15.09.2023 si è quindi proceduto ad affidare, ai sensi dell’art.7 co.2, del D.lgs. 36/2023, l’incarico per la redazione del progetto di prefattibilità riguardante l’intervento di “Ristrutturazione edilizia del “Rifugio Loa” alla Società “Centro Padane S.r.l.” con sede in Cremona, in Via Dante n.121 P.IVA 01685510198;

RAVVISATO CHE:

- con successivo atto di deliberazione n.43 in data 09.11.2023 la Giunta comunale, ritenendo la nuova proposta progettuale formulata ed inoltrata al protocollo comunale in data 22.09.2023 al n.5323/23 dalla società “Centro Padane S.r.l.” di maggior gradimento ed in linea con la propria volontà, ha fornito specifico indirizzo al Responsabile dell’Area Tecnica affinché procedesse – previa valutazione della convenienza e congruità dell’offerta - a sviluppare tale linea progettuale attraverso l’affidamento,

- nell'ambito del c.d. *in-house providing*, del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva per l'intervento di "*Ristrutturazione edilizia del "Rifugio Loa"*;
- in esito a quanto evidenziato al punto precedente, con atto di determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.5 del 22.01.2024 si è formalizzato l'affidamento dell'incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo per l'intervento di "*Ristrutturazione edilizia del "Rifugio Loa"*" alla Società "*Centro Padane S.r.l.*";
 - a seguito del deposito al protocollo comunale – registrato in data 07.06.2024 al n.3345/2024 – degli elaborati di fattibilità tecnica ed economica, con deliberazione n.38 del 08.06.2024 la Giunta Comunale ha ritenuto tale proposta progettuale meritevole di approvazione, contestualmente formulando specifico indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica affinché procedesse all'adozione degli adempimenti di propria competenza finalizzati all'ottenimento di pareri ed autorizzazioni necessari alla definizione e redazione del livello progettuale di livello esecutivo delle opere di che trattasi;

CONSIDERATO CHE:

- al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali, ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii., con nota acclarata al protocollo comunale al n.3641/2024 del 17.6.2024 venivano trasmessi al Servizio gestione del Territorio di Comunità Montana di Valle Camonica - soggetto competente in merito ed a cui sono attribuite le funzioni amministrative di rilascio del provvedimento paesaggistico finale per l'area di intervento - gli elaborati progettuali inerenti all'intervento di "*Ristrutturazione edilizia del "Rifugio Loa"*";
- in data 11.07.2024 il Servizio gestione del Territorio, ottenuto il parere favorevole senza prescrizioni della Commissione per il paesaggio della Comunità Montana di Valle Camonica in data 09.07 u.s., trasmetteva - con nota acclarata al protocollo comunale n.4143/2024 del 11.7 u.s. – alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia richiesta di espressione del parere vincolante, come prescritto dall'art.146 comma 5 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii., per l'intervento *de quo*;
- è infruttuosamente trascorso il termine di 45 giorni previsto dalla normativa vigente in materia per l'espressione del parere vincolante di competenza da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, così configurandosi la fattispecie dell'istituto del c.d. "silenzio-assenso";

CONSIDERATO INOLTRE CHE, non risultando formulate né prescritte dagli Enti superiori modifiche alla volumetria di progetto dell'immobile qui d'interesse - invariata rispetto a quanto già contenuto negli elaborati progettuali approvati della fase di fattibilità tecnico-economica - la Società "*Centro Padane S.r.l.*" ha provveduto alla redazione della proposta progettuale di fase esecutiva relativa alle opere in oggetto, contenuta nella nota acclarata al protocollo comunale in data 29.08.2024 al n.4914/2024;

PRESO ATTO CHE:

- con atto di deliberazione n.58 del 05.09.2024 la Giunta Comunale ha ritenuto che la suddetta proposta progettuale di fase esecutiva dei lavori di "*Ristrutturazione edilizia del "Rifugio Loa"*", redatto nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.36/2023, risponde pienamente agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale ritenendola pertanto meritevole di approvazione, nelle more del formale ricevimento del provvedimento finale di autorizzazione paesaggistica ed ambientale dell'intervento, dell'accoglimento della proposta di deroga al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente, ai sensi dell'art.14 del D.P.R. n.380/2001 e della prescritta autorizzazione all'incremento volumetrico lordo del nuovo corpo di fabbrica;
- con nota acclarata al protocollo comunale al n.5146/2024 del 10.9.2024 il Servizio gestione del Territorio della Comunità Montana di Valle Camonica, Ente gestore del Parco dell'Adamello, trasmetteva il Decreto n.071/2024/Parco del 9.9.2024 con la quale veniva formalmente rilasciata l'autorizzazione paesaggistica senza prescrizioni, ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art.80 della L.R. n.12/05 e ss.mm.ii. e parere ai sensi dell'art.44 della L.R. n.31/08 del 5.12.2008 sulla proposta progettuale dei lavori di "*Ristrutturazione edilizia del "Rifugio Loa"*" approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n.38 del 8.6.2024;
- con atto di deliberazione n.23 del 14.9.2024 il Consiglio Comunale ha riconosciuto formalmente la sussistenza del profilo di pubblico interesse dell'intervento di "*Ristrutturazione edilizia del "Rifugio Loa"*" identificato al CUP G42B23005630009, nella proposta progettuale di fase esecutiva approvata dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n.58 del 5.9.2024, così autorizzando la concessione della prescritta autorizzazione all'incremento volumetrico lordo del nuovo corpo di fabbrica oggetto

dell'intervento nella misura del 21,2% rispetto alla struttura esistente, in deroga agli indici volumetrici previsti dal vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) - ai sensi del disposto degli artt.14 del D.P.R. n.380/2001, n.40 della L.R. Lombardia n.12/2005, n.106 delle Norme Tecniche Attuative (NTA) del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio (PGT) - con lo scopo di garantire l'adeguamento igienico-funzionale, una migliore fruibilità dello stabile, nonché un maggior grado di efficientamento energetico della struttura rispetto a quella precedente, così come dettagliatamente descritto nel progetto allegato alla presente deliberazione, a costituirne parte integrante e sostanziale, ed in particolare all'art.4 comma 5 della Relazione Generale;

- il Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune, sulla scorta di tutto quanto sopra espresso, ha rilasciato specifica autorizzazione - acclarata al protocollo comunale in data 18.09.2024 al n.5292/2024/interna - ad eseguire l'ampliamento volumetrico in deroga a quanto disposto dal PGT vigente nell'ambito dell'intervento di *“Ristrutturazione edilizia del “Rifugio Loa”*” identificato al CUP G42B23005630009 nella versione approvata con atto di deliberazione della Giunta Comunale n.58 del 05.09.2024 (già acclarata al protocollo comunale in data 29.08.2024 al n.4914/2024);

RICHIAMATI:

- il verbale di verifica e ed il verbale di validazione del progetto esecutivo, redatti ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii. dal Responsabile del Progetto in contraddittorio con il progettista ed acclarati rispettivamente al protocollo nn.5299 e 5300 del 18.09.2024, dai quali si evince l'esito positivo del procedimento;
- la deliberazione n.61 del 19.9.2024 con la quale la Giunta Comunale ha ritenuto, ottenuti i necessari atti di assenso e sulla scorta dei verbali di cui al punto precedente, di approvare in linea tecnica ed economica la proposta progettuale di fase esecutiva relativa ai lavori di *“Ristrutturazione edilizia del “Rifugio Loa”*” identificata al CUP G42B23005630009 redatta dalla Società *“Centro Padane S.r.l.”* con sede in Cremona, Via Dante n.121, P.Iva.01685510198, così come acquisita al protocollo comunale in data 29.08.2024 al n.4914/2024, la quale risponde pienamente agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale;
- la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.148 del 24.9.2024 con la quale è stato affidato, ai sensi dell'art.7 co.2 del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii., il servizio di direzione dei lavori riguardante l'intervento di *“Ristrutturazione edilizia del “Rifugio Loa”*”;

DATO ATTO CHE:

- al fine di dare esecuzione alle opere, si rende necessario procedere all'avvio delle necessarie procedure di appalto delle opere;
- ai sensi dell'art.17 comma 1 del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii., prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

ATTESO CHE:

- ai sensi all'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, i lavori oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
- in relazione a quanto disposto dall'art. 108 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, si procederà all'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt.li n.50, comma 4 e 108 comma 1 del Codice;
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente e di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE:

- l'art.50 comma 1 lettera C) del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii. prevede come le stazioni appaltanti procedano all'affidamento dei lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 ed inferiore al milione di euro mediante procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori

economici, così come individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici:

- la Circolare n.298/2023 del 20.11.2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), in tema di “*Procedure per l'affidamento ex. Art.50 del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii. – Chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie*” ed il Parere funzione consultiva n.13 del 13 marzo 2024 dell'A.N.A.C. avente ad oggetto “*Procedura aperta per l'affidamento di un appalto di lavori di importo inferiore ad € 1.000.000,00*” ritengono consentito, in via generale, per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art.50 del D.Lgs. n.36/2023 anche il ricorso alle procedure ordinarie previste dal Codice, secondo le opportune valutazioni della stazione appaltante in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell'affidamento ed agli interessi pubblici ad esso sottesi;
- a seguito di una preliminare rilevazione, le prestazioni in oggetto non si ritiene possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art.48 comma 2 del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii.;
- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO che il ricorso alla procedura aperta di cui all'art.71 del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii. per l'appalto delle opere di “*Ristrutturazione edilizia del “Rifugio Loa”*”, comporti una maggiore celerità dell'affidamento e conseguentemente un'esecuzione tempestiva del contratto, tenuto conto che, considerati la categoria delle opere classificate e l'importo delle stesse e l'applicazione della metodologia dell'offerta economicamente più vantaggiosa con sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (ai sensi degli artt.li n.50, comma 4 e 108 comma 1 del Codice) ove, nel caso di procedura negoziata, il numero di potenziali partecipanti in caso di pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, causerebbe un abnorme allungamento della fase di preselezione, in frontale contrasto al principio del risultato;

RILEVATO CHE:

- l'art.62 del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii. consente a tutte le stazioni appaltanti di procedere direttamente ed autonomamente all'affidamento di lavori di importo pari o inferiore a € 500.000,00;
- per procedere con appalti di valore più alto, dal 1 luglio 2023 è richiesta una qualificazione secondo quanto stabilito dall'art.63 e dall'allegato II.4 del Codice;
- qualora la stazione appaltante non qualificata debba procedere ad acquisti di importo superiori alle soglie previste, è obbligatorio per la stessa affidarsi a stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate;
- l'importo dei lavori di che trattasi, al netto dell'IVA di Legge, è pari ad € 966.840,54 e, pertanto, risulta necessaria la qualificazione per l'avvio della procedura di appalto delle opere;
- questa Stazione Appaltante, caratterizzata da una forte carenza di risorse umane in capo all'ufficio tecnico comunale, non soddisfa i requisiti dell'allegato II.4 del Codice e, pertanto, non è nelle condizioni di poter procedere autonomamente e direttamente all'affidamento dei lavori;

DATO ATTO che con propria precedente Deliberazione n.58 adottata in data 6.12.2022, il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale approvava lo schema di convenzione e relativo regolamento con la Centrale Unica di Committenza (CUC) “*Area Vasta Brescia*” a valere per il quinquennio 2023/27, volto a disciplinare i rapporti tra gli Enti in ordine allo svolgimento delle attività proprie della predetta CUC in favore degli Enti aderenti;

VISTA E RICHIAMATA la Deliberazione n.20 del 7.10.2024 dell'assemblea dei Sindaci della Comunità Montana Valle Camonica recante “*Recesso dalla convenzione per lo svolgimento delle attività della centrale unica di committenza “Area Vasta Brescia della Provincia di Brescia”, istituzione della Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana di Valle Camonica, già stazione appaltante qualificata e approvazione del regolamento di funzionamento e dello schema di convenzione con gli Enti aderenti?*”;

DATO ATTO ALTRESI' CHE:

- ai sensi dei summenzionati atti, la CUC della Comunità Montana di Valle Camonica provvederà ad espletare ogni attività tecnico-amministrativa sino all'individuazione del contraente, compresa l'acquisizione del codice identificativo di gara (CIG);
- la CUC della Comunità Montana di Valle Camonica è compresa nell'elenco di ANAC riportante le Stazioni appaltanti qualificate;

RITENUTO, per le motivazioni sopra espresse, di indire mediante procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (ai sensi degli artt.li n.50, comma 4 e 108 comma 1 del Codice), tramite il portale telematico messo a disposizione da Regione Lombardia "Sintel" gestito da "Aria S.p.A." affidandone l'espletamento alla CUC della Comunità Montana di Valle Camonica;

ATTESO CHE:

- l'allegato A del Regolamento della Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia", prevede specifico tariffario per le stazioni appaltanti che si affidano alla Centrale di Committenza, in misura proporzionale all'importo dell'opera a base di gara, quale tariffa di compartecipazione alle spese di funzionamento della CUC nonché alla quota parte del fondo art.45 comma 8 del D.Lgs. n.36/2023 per le attività svolte dal personale della CUC;
- il summenzionato allegato prevede una quota variabile pari allo 0,5 % dell'importo a base di appalto in caso di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, pertanto, si rende necessario assumere impegno di spesa per una somma complessiva pari ad € 7.251,30, in misura dello 0,5% dell'importo a base di gara, in favore della Comunità Montana di Valle Camonica;
- ai sensi della Deliberazione n.610 del 19.12.2023 di ANAC, trattandosi di affidamento di lavori di importo uguale o maggiore di € 500.000,00 ed inferiore a € 1.000.000,00, è dovuta all'Autorità la somma di € 410,00 quale quota contributiva;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi degli artt.107 e 192 del D.Lgs. n.267/2000;

RITENUTO, alla luce delle considerazioni precedenti, di:

- di dare atto che il presente atto assume la valenza della decisione a contrarre di cui all'art. 17, comma 1, del D.Lgs 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo nonché in base all'art. 192 del D.Lgs 267/2000;
- di dare avvio alle procedure di appalto dei lavori di *“Ristrutturazione edilizia del “Rifugio Loa”* identificati al CUP G42B23005630009, il cui progetto esecutivo è stato redatto dalla Società *“Centro Padane S.r.l.”* con sede in Cremona, Via Dante n.121, P.Iva.01685510198, ed acquisito al protocollo comunale in data 29.08.2024 al n.4914/2024 ed approvato con deliberazione n.61 del 19.9.2024 della Giunta Comunale;
- di dare atto che l'importo a base di gara dei lavori è pari ad € 966.840,54 (comprensivo di € 56.003,62 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso) al netto dell'IVA di Legge;
- di indire la gara per la scelta del contraente, da attuarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (ai sensi degli artt.li n.50, comma 4 e 108 comma 1 del Codice) e l'obbligo di sopralluogo, dando atto inoltre che:
 - o a seguito di una preliminare rilevazione, le prestazioni in oggetto non si ritiene possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art.48 comma 2 del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii.;
 - o ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
 - o si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente e di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto;
- di affidare l'espletamento della procedura di gara alla CUC della Comunità Montana di Valle Camonica, la quale provvederà a dar corso ad ogni attività tecnico-amministrativa sino all'individuazione del contraente, compresa l'acquisizione del codice identificativo di gara (CIG), a tal fine assumendo a favore della stessa idoneo impegno di spesa per una somma complessiva pari ad € 7.251,30, in misura dello 0,5% dell'importo a base di gara ai sensi dell'allegato A del Regolamento ;

- di assumere idoneo impegno di spesa a favore di ANAC, per una somma pari ad € 410,00 quale contributo per le spese di gara secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 1 della Delibera della Autorità Nazionale Anticorruzione n.610 del 19.12.2023;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi degli articoli 49.1 e 147-bis del D.Lgs. del 18.8.2000 n.267 e ss.mm.ii.;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del D.Lgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012, in coerenza con il regolamento dei controlli interni approvato con delibera di consiglio comunale n.2 del 18.1.2013;

VISTI:

- la Legge n.241/1990 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n.267/2000 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n.36/2023 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.;

con la presente

DETERMINA

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di dare atto** che il presente atto assume la valenza della decisione a contrarre di cui all'art. 17, comma 1, del D.Lgs 36/2023, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo nonché in base all'art. 192 del D.Lgs 267/2000;
3. **di dare avvio** alle procedure di appalto per i lavori di *“Ristrutturazione edilizia del “Rifugio Loa”* identificati al CUP G42B23005630009, il cui progetto esecutivo è stato redatto dalla Società *“Centro Padane S.r.l.”* con sede in Cremona, Via Dante n.121, P.Iva.01685510198, ed acquisito al protocollo comunale in data 29.08.2024 al n.4914/2024 ed approvato con deliberazione n.61 del 19.9.2024 della Giunta Comunale;
4. **di dare atto** che l'importo a base di gara dei lavori è pari a € 966.840,54 (comprensivo di € 56.003,62 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso) al netto dell'IVA di Legge;
5. **di indire** la gara per la scelta del contraente, da attuarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (ai sensi degli artt.li n.50, comma 4 e 108 comma 1 del Codice) e l'obbligo di sopralluogo, dando atto inoltre che:
 - a. a seguito di una preliminare rilevazione, le prestazioni in oggetto non si ritiene possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art.48 comma 2 del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii.;
 - b. ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
 - c. si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente e di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto;
6. **di affidare** l'espletamento della procedura di gara alla CUC della Comunità Montana di Valle Camonica, la quale provvederà a dar corso ad ogni attività tecnico-amministrativa sino all'individuazione del contraente, compresa l'acquisizione del codice identificativo di gara (CIG), a tal fine assumendo a favore della stessa idoneo impegno di spesa per una somma complessiva pari ad € 7.251,30, in misura dello 0,5% dell'importo a base di gara ai sensi dell'allegato A del Regolamento;

7. **di impegnare** la somma di € 7.251,30 in favore della Comunità Montana di Valle Camonica imputandola al macroaggregato n.07012.02.0200 del bilancio di previsione 2024/2026 esercizio 2024 che presenta adeguata disponibilità;
8. **di impegnare** altresì a favore di ANAC la somma di € 410,00, imputandola al medesimo macroaggregato, quale contributo per le spese di gara secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 1 della Delibera della Autorità Nazionale Anticorruzione n.610 del 19.12.2023;
9. **di dare atto che:**
 - il codice IPA del Comune di Berzo Demo è c_a816;
 - il Codice Unico Progetto è G41D20000010006;
 - il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UFWD3O;
 - in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;
10. **di autorizzare** sin d'ora il responsabile del servizio finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento previa liquidazione da parte del sottoscritto della relativa fattura, a garanzia della procedura eseguita;
11. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
12. **di dare atto** che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
13. **di dare atto** altresì, ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR)-Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
14. **di disporre** la pubblicazione del presente atto di determinazione all'albo pretorio del Comune di Berzo Demo per quindici giorni consecutivi, nonché nell'apposta sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n.36/2023;
15. **di inviare** la presente, per competenza, all'ufficio ragioneria dell'Ente ed alla Centrale Unica di Committenza.

Il Responsabile
F.to Simone Rivetta

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 183, comma 7, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
15104	2024	07012.02.0200	RISTRUTTURAZIONE RIFUGIO LOA	7.251,30
15104	2024	07012.02.0200	RISTRUTTURAZIONE RIFUGIO LOA	410,00

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 14/11/2024

Responsabile Servizio Finanziario
F.to Massimo Maffessoli

Publicata all'Albo Pretorio del Comune dal 15/11/2024 al 30/11/2024 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Il Responsabile Delle Pubblicazioni
F.to Simone Rivetta

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Berzo Demo, 25/11/2024

Il Responsabile Dei Lavori Pubblici
F.to Simone Rivetta